

SECONDA TORNATA DEL 18 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Discussione sul progetto di legge intorno alla convenzione colla Francia per la prorogazione del trattato di navigazione e commercio del 28 agosto 1843 — Osservazioni del deputato Biancheri e proposta di un ordine del giorno — Interpellanze dei deputati Decastro e Sulis — Risposte del ministro dell'interno e del relatore della Commissione — Ordine del giorno del deputato Menabrea. — Prendono parte alla discussione dei due ordini del giorno i deputati Michellini, Bunico, Valerio, Cavour, ed il ministro dell'interno — Incidente fra il deputato Moia e il ministro dell'interno — Proposta dell'ordine del giorno puro e semplice fatta dal deputato Cavallini — Osservazioni del deputato Cadorna — Votazione ed approvazione della legge — Relazione di petizioni — Petizione del capitano Caravana — Richiami del deputato Brofferio — Risposta del ministro della guerra — Rinvio delle conclusioni su questa petizione.*

La seduta è aperta alle ore 8 3/4 di sera.

PRESIDENTE. Non mancano che uno o due membri. Io credo che, secondo l'uso seguito in altri Parlamenti, si possa intanto dar lettura del progetto di legge che si dovrà discutere.

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGÀ DEL TRATTATO DI NAVIGAZIONE E COMMERCIO CON LA FRANCIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge, col quale il Governo sarebbe autorizzato a prorogare il trattato di navigazione e commercio del 28 agosto 1843 colla Francia.

Esso è così concepito:

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a ratificare la convenzione sottoscritta in Torino il 1° maggio 1850, per la prorogazione del trattato di commercio colla Francia del 28 agosto 1843, e porla in esecuzione tostochè sia scambiata la ratifica col Governo francese. » (Vedi vol. *Documenti*, pag. 609.)

La discussione generale è aperta su di esso.

BIANCHERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Biancheri ha la parola.

BIANCHERI. Signori, se la legge a voi sottoposta dal Ministero avesse il carattere di definitiva, o tendesse a prorogare soltanto per alcuni anni il trattato di navigazione e commercio già concluso tra il nostro Governo e la Francia in data delli 28 agosto 1843, io mi sarei vivamente opposto alla rinnovazione del medesimo, come insufficiente e rovinoso per alcuni paesi dello Stato, e sarebbe stato assai facile il persuadere la Camera che i vantaggi stipulati a favore del nostro commercio coll'articolo 9 di quel trattato, dietro le restrizioni operate dalla Francia colla dichiarazione del 22 agosto 1846, sono più apparenti che reali, come dovette convincersene la Commissione stessa nel suo rapporto.

Trattandosi però di una semplice proroga di pochi mesi, la quale, giusta il progetto del Ministero ed il rapporto della Commissione, avrebbe principalmente per oggetto di accordare al Governo il tempo necessario per la conclusione di un nuovo trattato sopra basi più giuste, uniformi e consentanee

alla ragione dei tempi ed ai veri bisogni del nostro paese, io mi astengo volentieri da ogni discussione in proposito.

Trovo per altro opportuna questa circostanza per richiamare l'attenzione della Camera e del Governo sui gravi inconvenienti e sulle tristi conseguenze che sarebbero per derivare ai paesi della riviera occidentale di Genova ed alla provincia di Nizza qualora il nuovo trattato che sta per conchiudersi fosse calcolato sulle stesse basi e non provvedesse in modo efficace alla libera esportazione ed introduzione dei loro prodotti.

Non fa d'uopo ch'io ricordi alla Camera come la principale, ed anzi l'unica risorsa di quei luoghi, od almeno delle quattro provincie estreme, Nizza, San Remo, Oneglia ed Albenga, sia il prodotto dell'olio.

Tutti sanno che il territorio di quelle provincie è coperto di oliveti fertili e rigogliosi, dai quali nelle annate ubertose si ritrae un'immensa quantità d'olio di qualità superiore, e tale da costituire una delle principali ricchezze dello Stato.

Questo liquido non può avere smercio nello Stato, poichè eccede le cento volte la consumazione interna; e viceversa, la Francia, paese così vasto, popolato e limitrofo, è costretta a provvedersene altrove, almeno per i cinque sestimi del suo bisogno.

Ora questo Governo, a fronte del trattato del 1843, oltre di aver paralizzato in gran parte l'effetto delle concessioni a noi fatte coll'articolo 9, ha poi stabilito dei diritti di entrata così esorbitanti sugli olii d'olivo provenienti dal nostro territorio che equivalgono ad una vera proibizione indiretta, motivo per cui non ostante la vicinanza, la facilità dei trasporti e la superiorità dei nostri olii sugli esteri, tutti quelli che s'introducono in Francia, ad eccezione dei sopraffini, provengono dal regno di Napoli, e, quel che più monta, l'elevatezza di quelle imposte favorisce ed alimenta il contrabbando.

Vi basti sapere, o signori, che nelle annate, in cui il raccolto è abbondante ed i prezzi molto in ribasso, come avvenne nel 1828, i soli diritti di entrata in Francia, fissati a lire 25 il barile, superano la metà del prezzo d'origine; e quando i prezzi sono più avvantaggiati, come accade in quest'anno, tali diritti eccedono sempre il terzo del prezzo.

Ciò stante, voi ben vedete che se il nostro Governo, nel nuovo trattato che sta per conchiudere, non avvisa con temperate concessioni, da parte sua, a far diminuire cotali di-

Fitti, le povere provincie della riviera, già affrante negli anni trascorsi, non potranno sostenersi più a lungo, l'agricoltura verrà necessariamente a languire, e quei laboriosi abitanti dovranno nella maggior parte espatriare per cercarsi un mezzo di sussistenza.

Quanto vi dico, o signori, è confermato dall'esperienza, poichè negli anni ora scorsi molte furono le famiglie intiere che sloggiarono dal loro tetto natlo, abbandonando patria, beni e congiunti per recarsi a cercar lavoro in Francia, e l'emigrazione era giunta al punto che il Governo francese dovette, due anni fa, respingere quei miserabili, obbligandoli ad allontanarsi dalla Francia.

Le cose stanno in questi termini, e se la condizione di quelle provincie non viene migliorata, potrà accadere di peggio.

Ricordate, o signori, che quei paesi stettero già dal 1804 al 1815 incorporati alla Francia, e sebbene i tempi fossero allora calamitosi e rivoluzionari, la loro condizione territoriale ed agricola giunse al più alto grado di prosperità, i loro olii si vendevano da 20 a 25 lire il rubbo, e così da 140 a 150 lire il barile. Dopo la loro aggregazione al Piemonte si vendettero e si vendono da lire 6 a lire 10 il rubbo, e così da 55 a 75 lire il barile.

Ebbene, se tale fu la loro condizione passata, se tale è la loro condizione presente, come potranno reggere per l'avvenire, ora che colle nuove leggi di finanza le avete sottoposte e volete sottoporle a nuovi e non mai sentiti balzelli?

La disposizione che si domanda, o signori, non ha il carattere di un'idea municipale, essa tende ad accrescere la proprietà nazionale, ad incoraggiare l'agricoltura, ad impedire l'immoralità ed il contrabbando, con introdurre nello Stato i grossi capitali della Francia che ora vanno ad arricchire alcune provincie del Borbone di Napoli.

Ciò basta, a mio giudizio, perchè la Camera debba raccomandare al Ministero una pratica di tanta importanza, e perchè il Ministero debba prendere in seria considerazione la sorte di quelle provincie, e darsi ogni premura possibile per migliorarla. Per queste gravi considerazioni, pare a me, ed in ciò spero di non aver contraddittori, che l'implorata facilitazione, oltrechè non può pregiudicare ad alcuno, costituisce un atto di pretta giustizia e di buona politica; perciò, senza voler punto vincolare l'azione del Governo in ordine al nuovo trattato da stipularsi, propongo alla Camera il seguente ordine del giorno con preghiera di volerlo approvare:

« La Camera, raccomandando al Ministero di prendere in considerazione i paesi della riviera occidentale di Genova, con avvisare al modo di facilitare la libera esportazione ed introduzione dei loro olii in Francia, passa alla discussione degli articoli. »

Quanto vengo di esporvi, o signori, è un bisogno sentito da tutte le popolazioni e da tutti i rappresentanti di quelle provincie, i quali ebbero qui a fare in proposito le opportune rappresentanze, epperò io porto fiducia che tutti concorreranno ad appoggiare la mia proposta, e che la Camera non mancherà di approvarla.

DECASTRO. A proposito di questa legge intendo muovere una breve interpellanza al Ministero.

Rinnovandosi il trattato di commercio e di navigazione colla Francia, io dubito assai che la Sardegna vi venga compresa, come non lo fu per l'addietro. E quand'anche vi fosse compresa in diritto, perchè, formandosi essa una parte dello Stato, come le altre provincie è chiamata a godere degli stessi diritti, pure temo che in fatto il presente trattato possa applicarsi alla Sardegna.

Trovo infatti, all'articolo 9, che l'introduzione del bestiame in Francia non possa aver luogo che per gli uffici di dogana designati di comune accordo da ambi i Governi.

Ora, nella dichiarazione relativa all'esecuzione degli articoli 9 e 11 del trattato, fatta e firmata li 22 aprile 1846, tra gli uffici di dogane francesi destinati all'introduzione dei bestiami sardi soggetti alla tassa del peso, io non trovo destinato alcun ufficio di dogana nell'Algeria per l'introduzione del bestiame dell'isola di Sardegna in quei possedimenti francesi.

Invito pertanto il Ministero a volermi significare se su questo rapporto penda qualche trattativa colla Francia, e se egli intenda tenerne conto per quando si farà il nuovo trattato.

Sa molto bene il Ministero quanto ciò debba tornar utile alla Sardegna, nell'interesse dei possessori di bestiame, e come questo sia il voto emesso unanimemente dai Consigli divisionali dell'Isola. Attendo perciò da lui una breva risposta.

GALVAGNO, ministro dell'interno. La risposta che posso dare è semplice. Si sta per fare un altro trattato. Ora, la Sardegna, facendo parte dello Stato come il continente, io credo che essa vi sarà naturalmente compresa.

RICCI GIUSEPPE, relatore. Domando la parola per dare una spiegazione al deputato Decastro.

Nel trattato del 28 agosto 1843 vi è un articolo addizionale, il quale fa parte integrante del trattato stesso, dove si legge:

« S. M. il re dei francesi si impegna a non aumentare i diritti di tonnello ed altri della stessa specie gravitanti sullo scafo dei bastimenti che attualmente sono riscossi nei porti delle possessioni francesi del nord dell'Africa sui bastimenti sardi provenienti direttamente dagli Stati sardi, » ecc.

Ora da quest'articolo appare che i bestiami importati dalla Sardegna nell'Algeria siano esenti da qualunque diritto di dogana.

SULIS. A me pare che molta luce possa gettare sull'interpellanza fatta dall'onorevole deputato mio amico Decastro il richiamare alla Camera l'interpellanza che già faceva il deputato Spano sul principio dell'attuale Sessione.

Il deputato Spano interpellava il ministro di agricoltura e commercio, chiamando l'attenzione sua su questo trattato, e lo sollecitava affinchè badasse a ciò che nel rinnovarlo si fosse posto qualche rimedio ai danni portati dagli antecedenti trattati verso la Sardegna, giacchè essa, nello stato in cui allora era, di separazione dal continente, non veniva trattata egualmente che le altre provincie.

Quindi io non dubito che nel trattato che si sarà per fare la Sardegna verrà a godere dei vantaggi che godono le altre provincie continentali. Però, siccome in questo trattato la Francia espressamente dichiara che anche durante il termine della proroga che ora si accorda sarà per fare quelle innovazioni che crederà convenienti, riguardo all'introduzione libera nei porti dell'Algeria, mi pare che il Ministero possa badare a queste circostanze, affinchè nello stabilire le basi del trattato futuro si faccia in modo che anche per la frontiera marittima vicina alla Sardegna si possa provvedere ai bisogni dell'isola come si provvede per le altre provincie continentali.

RICCI GIUSEPPE, relatore. La Commissione si era fatto carico delle osservazioni esposte dall'onorevole deputato Sulis, anzi le svolse specialmente nella sua relazione. Per altro non credette che la clausola contenuta nell'articolo 3 fosse tale da dover respingerla la convenzione che ci era proposta; non mancò però di osservare come questa

possa ledere, ed anche in modo assai grave, i nostri interessi. Non credette di dover entrare in minuti ragguagli intorno agli oggetti e prodotti nostri, i quali hanno sofferto pel trattato colla Francia, ma credette di dover suggerire al Ministero di tener conto delle reclamazioni fatte da molti interessati. Pensò parimente la Commissione che l'entrare in considerazioni speciali sopra ogni prodotto nostro potesse forse nuocere alle trattative, e perciò si limitò a raccomandare, in generale, al Governo di vegliare agli interessi tutti dello Stato in massa.

Quando il nuovo trattato sarà conchiuso e sottoposto all'approvazione della Camera, dove non fosse migliorato quello del 1843, io, per me, lo dichiaro francamente alla Camera, non esiterei a rifiutarlo siccome oneroso e lesivo dei nostri interessi. Ma io confido che il Governo, facendo dalla parte sua alla Francia tutte quelle concessioni che sono possibili, e che è conveniente che ad essa si facciano, otterrà pure in contraccambio equivalenti vantaggi pei nostri prodotti agricoli, quali sono i bestiami, gli olii, i risi, ecc.

BUNICO Io appoggio l'ordine del giorno presentato dal deputato Biancheri, non solo per le ragioni da lui addotte, ma più particolarmente perchè la Francia si trova essa pure interessata a diminuire il diritto d'importazione sugli olii che provengono dal nostro Stato. Essa manca quasi interamente d'olii d'olivo, ed è obbligata a procurarseli dall'estero, tranne quelli così detti di grana, e quindi il diritto che essa impone all'introduzione degli olii d'olivo è un diritto che fa essa gravitare sui propri consumatori. Io credo pertanto che il signor ministro degli esteri ravviserà, non solo nella convenienza del nostro paese, ma più ancora in quella stessa della Francia, una potentissima ragione per ottenere una diminuzione od anche un'intera soppressione di un cotale diritto di importazione che essa mantiene a proprio detrimento.

Consideri la Camera che la Francia è obbligata a valersi dei nostri olii pel consumo non solo dei soprafini e mangiabili, ma più ancora per gli olii di fabbricazione. Si è d'altronde principalmente in Francia che gli olii trovano uno sbocco per la consumazione fortissima che procurano in quel paese le moltissime di lei fabbriche. Io credo quindi che il Ministero debba soprattutto insistere sugli interessi che ha la Francia di agevolare l'importazione degli olii d'olivo sul suo territorio, onde così ottenere o una diminuzione considerevole dei diritti d'introduzione di un tale liquido, od anche, nell'interesse particolare della Francia, l'intera loro soppressione.

È per queste ragioni soprattutto che, in caso di un nuovo trattato di commercio colla Francia, io appoggio l'ordine del giorno presentato dal signor deputato Biancheri.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno Biancheri:

« La Camera, raccomandando al Ministero di prendere in considerazione i paesi della riviera occidentale di Genova e quelli della provincia di Nizza, con avvisare al modo di facilitare la libera esportazione dei loro olii in Francia, passa alla discussione degli articoli. »

MENABREA J'ai demandé la parole pour combattre l'ordre du jour présenté par les honorables préopinants. Ce n'est pas que je ne reconnaisse toute la légitimité des réclamations qu'ils viennent de faire en faveur des huiles qui sont importés en France. Il est certain que si nous avons à faire un nouveau traité, nous ne devrions pas oublier que l'intérêt dont il s'agit mérite la plus sérieuse considération. Mais je ferai observer aux honorables préopinants que ce ne sont pas les intérêts d'une seule province qui doivent nos guider. Les autres provinces de l'Etat réclament aussi notre protection.

Si l'on adoptait l'ordre du jour tel qu'il a été proposé, on attirerait l'attention du Ministère uniquement sur des intérêts spéciaux, en l'engageant, pour ainsi dire, faussement à leur sacrifier au besoin d'autres intérêts qui sont aussi graves que ceux-là. Je citerai, par exemple, l'exportation des riz pour le Piémont, celle du fer pour la Savoie; je pourrais aussi parler de l'introduction du bétail. Ainsi je crois qu'on devrait aussi dans l'ordre du jour faire mention de tous ces produits; car il n'est pas juste que les intérêts du pays entier soient sacrifiés en faveur de ceux du comté de Nice. Par conséquent, je crois qu'il est plus convenable de recommander au Ministère les produits agricoles et industriels de toutes les provinces de l'Etat, moyennant un ordre du jour beaucoup plus général que je vais avoir l'honneur de proposer.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Mentre mi associo alle idee espresse dal deputato Menabrea, io osservo però che il Governo crede doversi egualmente opporre all'ordine del giorno generico da lui proposto. È naturale che quando un Governo tratta per fare una convenzione di commercio con altra potenza, s'impone per primo debito quello di curare gli interessi di tutte le provincie dello Stato. Quindi io ringrazio i deputati che hanno portato un'attenzione speciale sopra alcuna delle questioni che verranno a trattarsi, ma assicuro nello stesso tempo la Camera che il Governo crede suo debito, nel venire a queste trattative, di non dimenticare assolutamente veruna delle parti dello Stato.

SANTA ROSA TEODORO. Credo che l'ordine del giorno proposto dal signor Biancheri non possa essere contraddetto per le ragioni addotte dal deputato Menabrea. Diffatti, che cosa si cerca con quell'ordine del giorno? Si tende a niente altro che a chiamare l'attenzione del Governo, perchè non sia dimenticato nel trattato di commercio che si vuole rinnovare colla Francia un interesse che non solamente è di poche provincie, come erroneamente accennava l'onorevole mio amico Menabrea, ma bensì di tre divisioni dello Stato. Osservo inoltre che questo genere di produzione è uno dei generi principali di esportazione dal nostro paese per la Francia, e non venne compreso nel precedente trattato.

Non mi estendo sui vantaggi che ne risulteranno non solo per quelle provincie, ma pello Stato, quando la Francia consentisse a riduzioni dei diritti di entrata degli olii, fosse anche pei soli porti dell'Oceano. Gli onorevoli deputati che mi hanno preceduto lo hanno già provato a sufficienza. Mi limito ad aggiungere a questo riguardo, come quando il Governo francese nel principio del 1849 procurava di informarsi sulle modificazioni che poteano essere richieste e considerate nel nostro Stato, intorno al trattato che stava per essere rinnovato, informato dai suoi agenti di questo vivo interesse di esportazione degli olii, non si mostrava cotanto alieno dal trattare in proposito, e mostrava intenzione di venire a far qualche concessione in proposito, sempre quando vi fossero compensi. Conchiudo adunque che si possa dalla Camera adottare l'ordine del giorno proposto dal deputato Biancheri, senza punto perciò pregiudicare agli altri interessi dello Stato, ed in ogni caso comprendendoli pure nello stesso ordine del giorno.

BUNICO. L'onorevole deputato Biancheri intanto ha proposto un ordine del giorno per raccomandare al Ministero la libera esportazione ed introduzione dei nostri olii in Francia, in quanto che questa nostra importante produzione venne interamente dimenticata nel trattato del 28 agosto 1843 che vuolsi ora provvisoriamente prorogare per sei mesi, mentre che invece varie altre produzioni dello Stato già vi furono

contemplate. Così io rilevo nel paragrafo 2 dell'articolo 9 del trattato stesso, che venne provvisto all'introduzione in Francia del bestiame sardo di razza bovina, come a quello anche del riso, della biacca di fabbricazione sarda e dei frutti freschi da tavola, aranci, ecc., ma vi furono per contro intieramente dimenticati gli olii d'olivo, i quali sono per altro una delle principali produzioni dello Stato nostro, e ciò a malgrado che di essa abbisogni essenzialmente la Francia. E se può essa procurarsi da altri lontani paesi i prodotti accennati nel già citato paragrafo 1 dell'articolo 9 del trattato, deve ella però necessariamente procurarsi gli olii d'olivo dai paesi a lei finitimi, quali sono questi nostri. Oltre di che questa produzione, per noi importantissima, non può facilmente ottenere altrove un compiuto smercio che in Francia, mentre le altre nostre produzioni contemplate in quel paragrafo 2 possono ottenere uno sfogo in molte altre provincie, oltre quelle della Francia. Ed è sotto tutti questi rapporti che il signor Biancheri ha creduto di fare, in ordine particolarmente agli olii d'olivo, una speciale raccomandazione al signor ministro degli esteri. Il nostro Governo, se non ha in quel trattato colla Francia dimenticato le produzioni dello Stato per ciò che concerne il Vercellese, il Novarese, la Lomellina, la Savoia e la Sardegna, vi obliò invece una produzione essenzialissima, importantissima per molte altre delle nostre provincie. Non posso quindi a meno che di nuovamente raccomandare alla Camera l'ordine del giorno del deputato Biancheri che ha per oggetto appunto di mettere in avvertenza il Governo contro di quella ingiusta e pregiudizievole dimenticanza.

È chiaro che il ministro, facendo un nuovo trattato colla Francia, avrà sicuramente sott'occhio il trattato ora provvisoriamente con essa esistente, e non vi è quindi verun plausibile timore che possa egli trasandarvi le produzioni nostre che nella stessa provvisoria convenzione già vi stanno espresse. Ma per i nostri olii d'olivo che vi furono trasandati, parmi cosa giusta e prudente che si eviti il pericolo di ogni loro ulteriore dimenticanza col mezzo di un ordine del giorno, per cui la Camera a lui ne faccia una particolare raccomandazione.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno stato presentato dal deputato Menabrea :

« La Camera, confidando che il ministro non mancherà di prendere in considerazione gli interessi di tutte le provincie dello Stato nel nuovo trattato che sta negoziando colla Francia, passa alla discussione degli articoli della presente legge. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

BIANCHERI. Signori, per quanto le risposte dell'onorevole signor ministro dell'interno abbiano in certo modo appoggiata la proposizione che io aveva fatto alla Camera, non posso per altro dispensarmi dall'insistere sulla medesima.

Gli argomenti che si sono adottati, onde farla respingere, non mi sembrano certamente da tanto, onde la Camera non debba prenderla in considerazione; e se il signor ministro dell'interno non dichiara più specificamente che terrà in conto particolare la proposizione da me fatta, io non posso certamente acquetarmi ad una generica. La ragione è tutta semplice, è tutta naturale. Io ho la massima confidenza nel Governo, e so che, retto come è da persone integerrime, non manca mai di accordare tutta la sollecitudine possibile per curare gli interessi generali dello Stato. Questa mia intima convinzione si è appunto quella che m'indusse a proporre

l'ordine del giorno che ho avuto l'onore di dar lettura alla Camera.

Il dire che nello Stato vi siano altri interessi da curare di eguale importanza di quelli da me raccomandati non credo che sia una ragione sufficiente per far respingere il mio ordine del giorno, giacché io non credo che in materia di produzione agricola ve ne possa esser una che sia più importante di quella degli olii, perchè questo prodotto è di una importanza tale che dà dei capitali vistosissimi, i quali equivalgono dai 4 ai 5 milioni. Ora mi si dica qual sia il prodotto nello Stato che possa essere di tanta rilevanza, e che il Governo abbia trascurato di proteggere evidentemente e manifestamente col trattato di cui si tratta, ed allora dirò che quest'osservazione potrà sussistere; ma anche quando vi siano altri interessi, e che questi interessi siano trasandati, sarà forse ciò una ragione sufficiente perchè la Camera non debba adottare l'ordine del giorno da me proposto?

Io non lo credo assolutamente. È lecito a tutti i deputati delle provincie dello Stato di fare quelle rappresentanze che credono nell'interesse particolare de' loro committenti, ma questo non impedirà mai che intanto la proposta da me fatta non sia giusta, non sia evidentemente conforme ai principii di giustizia e di buona politica, e che debba venire adottata. Se il ministro dell'interno avesse più esplicitamente dichiarato che egli terrà un conto particolare della medesima, mi sarei anche tenuto per soddisfatto, perchè ciò equivale appunto ad una dichiarazione fatta dinanzi al Parlamento, qualmente questo prodotto dell'olio merita particolare considerazione; ma il dire soltanto che non dimenticherà veruno degli interessi dello Stato non è tale ragione che possa rendermi appagato; e siccome nessuna delle ragioni avversariamente addotte tende a far respingere il mio ordine del giorno, così non posso che insistere sul medesimo, e credo che tutti i deputati volendo principalmente considerare che la mia proposta non toglie l'iniziativa a qualsivoglia altro deputato di sottoporre al Ministero quelle altre proposizioni che crederanno di loro interesse particolare, credo, dico, che non vorrà in nessun senso respingere il mio ordine del giorno.

MICHELINI. Io appoggierei l'ordine del giorno proposto dal deputato Menabrea; ma lo credo inutile tanto per la poca efficacia di simili deliberazioni, quanto perchè il tutelare gli interessi tutti della nazione è dovere del Ministero, e qualunque sia il ministro che reggerà gli affari esteri, quando si faranno le trattative colla Francia, io sono persuaso che esso terrà conto degli interessi della nazione.

Quanto ad un ordine del giorno speciale favorevole ad alcune provincie, ovvero ad alcuni prodotti, io opino che sarebbe lesivo di tanti altri interessi che possono essere compromessi in un trattato colla Francia. Io potrei citare vari esempi, fra i quali l'esportazione della seta e del bestiame. Malgrado i forti dazi che gravitano sull'importazione del bestiame in Francia, tuttavia dall'alto Piemonte molto se ne conduce tanto a Marsiglia, quanto nell'Algeria; e se la Francia fosse meno tenace del sistema protettivo, già avrebbe per l'interesse de' suoi consumatori abbassato quei dazi.

Dico pertanto che la Camera non deve approvare un ordine del giorno unicamente relativo ad alcuni prodotti.

Quanto all'idea del preopinante che tutti i deputati potrebbero proporre quegli ordini del giorno che credono utili alle loro rispettive provincie, osservo che tali ordini del giorno si eliderebbero a vicenda, in modo da risultarne un ordine del giorno generale.

MENABREA. Je ne répondrai que peu de mots à l'honorable M. Biancheri. Comme j'ai eu l'honneur de le dire, je

reconnais parfaitement la légitimité des réclamations qu'il a faits; certainement, s'il est regrettable que l'on ait oublié les huiles des provinces de la rivière de Gènes, dans le traité conclu avec la France, il est également non moins regrettable que l'on ait oublié les fers et les fontes de la Savoie et de la vallée d'Aoste, dont on fait un très-grand usage en France, et qui sont frappés de taxes énormes. Maintenant, si l'on vient à faire mention des huiles, il faut aussi parler des fers, des fontes et des autres produits qui ont été oubliés. Par tous ces motifs, je crois devoir insister sur mon amendement.

VALERIO L. Io appoggio l'ordine del giorno proposto dal deputato Biancheri, per le ragioni che vennero così bene svolte dal mio amico Bunico, cioè perchè gli olii sono un prodotto molto importante che venne dimenticato nel trattato di cui si parla.

L'onorevole deputato Michelini ha accennato fra gli altri prodotti, dei quali si dovrebbe ottenere l'entrata nella Francia, le sete; ma questo è un argomento il quale mi pare un po' strano. Le sete non entrano in Francia senza pagare un diritto, perchè il nostro Governo ne fa pagare uno sull'esportazione delle sete; ma la Francia non ha mai fatto pagare diritti alle sete greggie del Piemonte, delle quali essa ha grande necessità nelle sue fabbriche per le stoffe di seta, dimodochè quest'esempio non giova. Tutt'al più vi sarebbe l'esempio delle fonderie del ferro e della ghisa della Savoia, ma di ciò si potrebbe far anche cenno nello stesso ordine del giorno. Ma non credo che vi sia altro prodotto così importante come quello degli olii, nè vi hanno provincie che abbiano sofferto tanto per l'unione al Piemonte, quanto la contea di Nizza e le provincie accennate, che per questa unione scapitarono della metà.

CAVOUR. Io concorro in molte delle opinioni espresse dagli onorevoli deputati Biancheri e Bunico. Infatti, fra tutti i prodotti del nostro paese che potrebbero essere beneficiati dal trattato colla Francia, non vi ha alcuno che possa negare che l'olio è un ramo principalissimo. Egli è il secondo per ordine d'importanza, perchè il primo è la seta; ma le sete entrano di già liberamente in Francia, e quindi non può essere messa in campo questa questione. (*Il deputato Lanza fa un segno di denegazione*)

La prova di quanto asserisco è in ciò che, quantunque il mercato dell'Inghilterra sia aperto al nostro Stato senza alcun dazio, l'immensa esportazione delle nostre sete per quel paese si fa tutta per la via di Francia. Sull'olio invece il dazio in Francia è assai grave; è a 20 franchi il quintale metrico, il quale equivale al 25 per cento del prezzo dell'olio; e quivi credo che il deputato Biancheri abbia esagerato quando ha detto che equivale alla metà; equivale soltanto al 25 per cento del prezzo medio dell'olio, quindi credo che la mia osservazione sia giusta. Ma io non credo che si possa da noi intavolar con frutto delle trattative colla Francia a questo proposito, perchè in Francia disgraziatamente regnano le dottrine proibitive, e ciò è una disgrazia molto maggiore per la Francia che per noi.

Come osservò il deputato Bunico, è verissimo che la Francia ha bisogno di olii per la fabbricazione, ma per mala sorte essa produce olii che servono anche alla fabbricazione, che non sono di olivo però, ma sono di grana.

L'onorevole deputato Bunico si ricorderà che il sistema proibitivo fu spinto a tale che nell'interesse dei prodotti degli olii di grana si introdusse un gravissimo dazio sul grano di sesamo, cosa contraria a tutti i principii di economia e dei veri interessi della Francia, ma che originò dalla potente de-

linquenza dei produttori degli olii di ravizzone. Dunque è da temersi che, malgrado la nostra insistenza, non si possa dalla Francia ottenere una grande diminuzione di dazio sui nostri olii.

Io concorro nell'opinione emessa dagli onorevoli deputati del Nizzardo, che l'articolo degli olii sia quello che debba maggiormente fissare l'attenzione del Governo; e vi concorro tanto più che in questa opinione convennero quasi tutte le Camere di commercio dello Stato.

La Camera di Torino, interpellata sulla rinnovazione del trattato di commercio colla Francia, quantunque nel recinto in cui si estende la sua circoscrizione non vi sia prodotto d'olii, pure, dovendo esaminare la cosa in generale, espresse formalmente l'opinione che il punto più essenziale da aversi in mira in quel trattato erano gli olii; dopo questi, vi sono i bestiami e i risi. Ma nè l'uno, nè l'altro di questi articoli è sicuramente di tanta importanza quanto quello degli olii; perchè il prodotto dell'esportazione dei bestiami monta a qualche centinaio di mila franchi; quella del riso a 4 o 5 milioni; mentre quella dell'olio monta a 12, e qualche volta a 15 o 16 milioni.

Malgrado questi dati, io non crederei opportuno di adottare l'ordine del giorno del deputato Biancheri e del deputato Bunico, giacchè questo solleva delle suscettibilità per parte dei produttori delle altre derrate agricole; e mi pare che dalla discussione che ebbe luogo in questa Camera, dalle opinioni manifestate da molte Camere di commercio rimanga abbastanza stabilito che abbia il Governo a prendere in speciale considerazione questo articolo. Mi rincresce che non sia presente il ministro d'agricoltura e commercio.

Voci. Vi è.

CAVOUR. Egli è l'interim. Ma quando, alcuni giorno sono, nominò una Commissione per esaminare questi diritti, egli ebbe a riconoscere e convenire coi membri di questa Commissione, dei quali alcuni, credo, siedono anche in questa Camera, che fra tutti gli ostacoli più importanti uno era quello dell'olio.

Dopo queste dichiarazioni fatte in seno di una Commissione, io credo essere inutile il formulare un voto speciale che avrebbe l'inconveniente di vincolare forse soverchiamente il Ministero, e di eccitare, ripeto, delle suscettibilità municipali dei produttori delle altre provincie, senz'alcun vantaggio reale per i produttori d'olio, i quali meritano una speciale considerazione.

Quindi io inviterò gli onorevoli deputati Biancheri e Bunico, nell'interesse stesso delle provincie di cui tutelano gli interessi, a voler ritirare i loro ordini del giorno.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Credo di dover rinnovare la dichiarazione di cui ha testè parlato il deputato Cavour, e credo che questa possa bastare a risolvere ogni discussione. Osserverò che il Governo riguarda quest'articolo come uno dei più importanti su cui abbia a portare tutte le sue cure nella rinnovazione del trattato. Devo però soggiungere che io non posso darmi a credere che un articolo così importante sia stato nel 1843 dimenticato così per errore; certo vi fu uno di quegli ostacoli ai quali appunto accennava testè il deputato Cavour; ciò vuol dire che il Governo nel trattare di quest'importante articolo farà ogni suo possibile per superare questi ostacoli, che pure esistono nel sistema protettore di Francia.

PRESIDENTE. Il deputato Moia ha la parola.

MOIA. Nell'interesse stesso delle provincie che producono l'olio, io inviterò i deputati Biancheri e Bunico a ritirare il loro ordine del giorno. Noi sappiamo che gli ordini del giorno

non sono ordini per il Ministero, anzi il Ministero si fa un dovere di contraddire, ogni volta che lo può, gli ordini del giorno della Camera..... (*Mormorio a destra*)

GALVAGNO, ministro dell'interno. Questo lo contesto.

MOIA..... ed io credo che quello che viene ora proposto andrebbe precisamente contro lo scopo che gli onorevoli deputati si prefiggono. Se la Camera non si fosse mostrata persuasa della legalità e della convenienza di radunare a Savignone gli elettori del collegio di Torriglia..... (*Rumori al centro e a destra — Ilarità a sinistra*)

GALVAGNO, ministro dell'interno. Domando la parola.

MOIA..... il Ministero li avrebbe forse radunati a Savignone; ma dal momento che la Camera mostrò che tale era il suo desiderio, il ministro dell'interno, che comprende molto bene il sistema costituzionale e l'autorità del Parlamento, si recò a debito di convocarlo a Torriglia, e così egli si comporterebbe relativamente agli interessi dei produttori d'olio. (*Risa generali*)

Stante questi precedenti, e venendo alla questione, io invito il deputato Biancheri a ritirare il suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io spero che la Camera vorrà accettare la proposta solenne che io faccio, mentre respinga assolutamente l'accusa che vien fatta al Governo quanto alla convocazione del collegio di Torriglia, tanto più che a questo riguardo l'ultimo voto della Camera mi ha abbastanza giustificato. (*Bravo! a destra*)

MOIA. Domando la parola.

Il signor ministro dovrebbe protestare coi fatti, e non colle parole. (*Ilarità — Bravo! a sinistra*)

GALVAGNO, ministro dell'interno. Il Ministero protesta e coi fatti e colle parole sempre quando è necessario; ma si crede ad un tempo in diritto e in dovere di fermamente difendere la prerogativa reale quando la crede intaccata. (*Replicati Bravo! a destra*)

BIANCHERI. Domando la parola.

Io devo dichiarare alla Camera che la proposizione da me fatta al Ministero, per quanto riguarda la diminuzione dell'imposta sugli olii, fu motivata unicamente da che nel trattato che si tratta di rinnovare non ho riconosciuto che siasi menomamente presa in considerazione questa derrata; conseguentemente, siccome il Ministero che è chiamato al giorno d'oggi a stipulare un nuovo trattato colla nazione francese potrebbe un'altra volta dimenticare quello stesso oggetto già sconosciuto col trattato del 1843, ho creduto debito mio, nell'interesse delle provincie e della nazione che rappresento, di proporre alla Camera quest'ordine del giorno, onde nel nuovo trattato da stabilirsi non isfuggisse alla penetrazione del Ministero la condizione deplorabile di quelle provincie. Se con quest'ordine del giorno avessi creduto di vincolare l'azione del Governo, mi sarei astenuto dal proporlo, perchè conosco con quanta delicatezza debbasi procedere in questa materia; ma siccome qui trattasi unicamente di una raccomandazione sopra di un oggetto che non è stato mai preso in considerazione, e che se fatalmente sfuggisse alle cure del Governo porterebbe un danno gravissimo a quelle popolazioni, ho creduto debito mio di fare questa proposizione, la quale, come già dissi, non vincola punto il Ministero, nè impone al medesimo un obbligo preciso.

Intanto la Camera, ponderati i motivi che mi spingono a proporre quest'ordine del giorno, credo che non mancherà di approvarlo.

CAVALLINI. Io mi oppongo all'ordine del giorno proposto dall'onorevole deputato Menabrea, perchè lo credo inutile, e mi riferisco a questo riguardo a quanto disse l'onorevole deputato Michelin.

Mi oppongo pure all'ordine del giorno del deputato Biancheri, perchè, se non dubito per una parte che il Ministero, per le considerazioni esposte fin qui alla Camera, farà tutto il possibile onde procurare allo Stato il miglior interesse, dall'altra io credo che non tralascierà neppure il Governo francese di procacciare il massimo vantaggio alla nazione che rappresenta, e perciò parmi evidente che il raccomandare una speciale produzione al nostro Governo sia un atto che non possa a meno di fornire al Governo francese un mezzo per arrecare al nostro paese del danno anzichè dell'utile, poichè, venendo esso edotto che a noi interessa l'ottenere facilitazione nell'esportazione di un dato prodotto, si mostrerà disposto ad accordarla, e l'accorderà, per poi stringerci contemporaneamente in tutte le altre parti a nostro pregiudizio. Io quindi credo impolitico e dannoso l'ordine del giorno proposto dall'onorevole deputato Biancheri, e propongo invece l'ordine del giorno puro e semplice. (*Bene! Bravo!*)

MENABREA. Je retire mon ordre du jour, et j'appuie l'ordre du jour pur et simple proposé par monsieur Cavallini.

CADORNA. Io appoggio l'ordine del giorno del deputato Menabrea. (*Risa*)

PRESIDENTE. È ritirato.

CADORNA. Io lo riprendo.

Io credo che quest'ordine del giorno possa avere uno scopo, quello cioè di esprimere che il trattato che ci è proposto non è per avventura il miglior trattato che si possa desiderare, e che in conseguenza si spera che si farà un trattato migliore. Io credo che, invece di rifiutare quest'ordine del giorno, si sarebbe dovuto adottarlo, perchè sono persuaso che questa opinione espressa dalla Camera potrebbe essere molto giovevole al Governo.

PRESIDENTE. Viene un altro ordine del giorno proposto dal deputato Teodoro Santa Rosa.

È espresso nei seguenti termini:

« Ritenuta l'importanza dell'importazione in Francia degli olii del Nizzardo e della riviera del Genovesato, si raccomanda al Governo di tenerne conto in un cogli altri prodotti dimenticati nel trattato del 28 agosto 1843, nel trattato che si sta per rinnovare colla Francia. »

Chieggo se sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Siccome l'ordine del giorno puro e semplice deve avere la priorità nella votazione, perciò lo metto ai voti.

(Messo ai voti, è adottato.)

Domando alla Camera se intende di passare alla discussione degli articoli.

(La Camera assente.)

Metto ai voti l'articolo unico.

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultato della votazione:

Votanti	115
Maggioranza	58
Voti favorevoli	110
Voti contrari	5

(La Camera approva.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la relazione di petizioni.

DEMARIA, relatore. Colla petizione 2372 Angelo Momo, di Saluggia, narra che, entrato al militare servizio nel 1805, partecipò a tutte le campagne napoleoniche, riportandone gravi ferite e mutilazioni, ed il grado di aiutante sott'uffiziale, finchè, fatto prigioniero nel 1815, rimase in Russia sino alla caduta dell'impero. Tornato direttamente in patria, dopo molte istanze ottenne finalmente un sussidio che non gli fu continuato che pochi anni. Avendo poi, or fa sei anni, rimessi i documenti autentici che lo riguardano ad un personaggio ragguardevole, vennero da questo smarriti. Ora, appoggiato ad uno stato delle sue campagne e ferite, autenticato da vari de'suoi compagni d'arme, non che al dispaccio ministeriale che annunziavagli accordato il sovraddetto sussidio di franchi cento, ricorre alla Camera perchè procuri venga a lui esteso il beneficio della legge recentemente votata in favore degli avanzi delle falangi napoleoniche.

La Commissione, ravvisando degna di riguardo la domanda del petente, e non difficile per le ferite e mutilazioni dell'individuo l'accertamento della sua identità con quello che nell'unito stato di servizio è designato, vi propone il rinvio al signor ministro della guerra.

(La Camera approva.)

Giovanni Grassi e Carlo Rolando, fabbricanti in seterie, Carlo Casali e Felice Zunini, negozianti, rappresentano, nella petizione 2943, essere urgente che si adotti la legge che è in corso di esame sulla Banca nazionale per mettere riparo alla emissione di biglietti a corso forzato.

La Commissione vi propone il rinvio a quella che sta discutendo il progetto di legge implorato dai petenti.

(La Camera approva.)

Nella petizione 2955 Richieda Giovanni Battista, di Chivernano, rappresenta le somme angustie domestiche di lui settuagenario e della sua famiglia. Narra che, fatte le guerre dell'Impero dal 1805 alla caduta, veniva giubilato con franchi 150 annui, i quali poco da poi erano ridotti a 46. Essendo affatto insufficiente tale sussidio a sopperire ai più stringenti bisogni suoi, implora la restituzione della pensione nella somma che eragli stata primamente fissata.

Il rinvio che vi propongo della petizione al signor ministro della guerra ha per sè troppi precedenti perchè mi occorra di motivarlo.

(La Camera approva.)

La petizione 2964 è sporta da undici ufficiali già appartenenti alla divisione lombarda. Essi espongono che, se si provvede con recente legge agli d'altronde benemeriti ufficiali veneti, non vedono perchè non lo si debba ad essi che sono in minor numero. Narrano che tutti, scoppiata la guerra nazionale, accorsero volontari e combatterono sotto Peschiera, nel Tirolo, al Caffaro, al Tonale ed in altri luoghi, e non esitarono a votare per la fusione; nominati ufficiali dai generali Sobrero e Collegno in nome del Governo provvisorio di Lombardia, ebbero la conferma di tale qualità dal decreto del settembre 1848; chè, se vennero ritenuti al servizio tutti gli ufficiali parmigiani e modenesi, vari di questi, non che de' veneti e napoletani, sortivano, come i petenti, da privata condizione. Aggiungono che se vennero ritenuti al servizio i bass'ufficiali della quinta divisione, se il Ministero di guerra trovò modo di provvedere a tutti gli altri, essi pure dovrebbero venir accolti nelle loro domande, perchè, quantunque non esclusi

dall'amnistia, pure sarebbe per loro pericoloso il tornare in patria, dove d'altronde rimarrebbe loro attraversata la via ad ogni impiego.

La Commissione, ritenuto che la Camera ebbe già ad inviare al signor ministro della guerra altra petizione dai medesimi individui sporta collo scopo medesimo, vi propone la medesima deliberazione.

(La Camera approva.)

Colla petizione 2316 Lorenzo Torta, ex-massaro del pievano di San Gregorio di Cherasco, narrava che, rimasto in debite di oltre 800 franchi verso di questo, veniva condannato al pagamento, cui non avendo potuto adempiere, si procedeva agli atti esecutivi; invano egli chiese da poi al signor pievano il conto del prodotto dell'incanto; invano ricorse al vescovo d'Alba perchè a ciò lo costringesse, onde ricorre alla Camera perchè ordini al vescovo d'Alba di obbligare il predetto ecclesiastico a sistemare col petente ogni suo conto.

Ma colla petizione 2349, dichiarata d'urgenza, il pievano di San Gregorio di Cherasco esponeva che, costretto per il ritardo del pagamento dei fitti e delle scorte della cascina tenuta a masserizio dal Lorenzo Torta ad ottenerlo condannato al pagamento della somma di franchi 800, gliene offriva il condono, purchè avesse voluto consentire allo scioglimento del contratto di masserizio. Al che rifiutatosi il Torta, dovette subire gli atti esecutivi, il prodotto dei quali, come risulta da unito certificato del segretario di giudicatura, non soddisface che in parte al credito del pievano petente, il quale, sebbene non obbligato a resa di conto, pure abbondantemente mise sott'occhio a tre probe persone, tra le quali lo stesso cognato del Torta, il ragguaglio aritmetico di ogni controversia con esso, compreso il prodotto degl'incanti, non ostante il che il Torta sempre pretese di riprendere il masserizio da cui era per sentenza di tribunale decaduto. Quindi chiedeva il petente l'unione della presente petizione a quella del Torta.

La Commissione, ritenuta la sua incompetenza ad intervenire in una controversia definita dai tribunali, e vedendo in questo cenno soddisfatto alla petizione del pievano di San Gregorio di Cherasco, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

(Guardia nazionale di Varallo.)

DEMARIA, relatore. Nella petizione 2464 undici consiglieri o delegati comunali di Varallo rappresentavano che per opera del signor Neri, segretario comunale, la lista degli iscritti per la prima formazione della milizia nazionale non comprese che 120 iscritti sopra 3000 e più abitanti. Dei richiami a cui il servizio faticoso cadente sui pochi diede luogo si fecero interpreti alcuni uffiziali dell'unica formata compagnia presso l'intendente della provincia, che promise di provvedere, e non lo fece. Allora il capitano, avvocato Bonetta, membro del Consiglio delegato e vice-sindaco, insistendo presso il sindaco, ottenne che nel principio del marzo prossimo passato si radunasse il Consiglio delegato con tre supplenti, in numero totale di otto, e procedessero in vari giorni successivi alla revisione delle liste. La revisione non poté essere ultimata pel giorno 6, onde, radunatosi di nuovo il Consiglio, previo invito a vari consiglieri comunali nel dì 8, presieduto dal predetto avvocato Bonetta, procedeva ad ulteriore revisione delle liste, quando, posta in discussione la iscrizione del signor segretario, questi, oppostovisi vanamente, abbandonò la sala del Consiglio, rendendo impossibile

la redazione del verbale dell'adunanza, e protestando che tutte le volute operazioni per la revisione delle liste avevano ricevuto compimento nel giorno 6.

Si proponeva lo stesso Consiglio di adunarsi nel dì successivo, giovandosi di qualche segretario assunto, ma il sindaco tornava alla campagna e non convocava più il Consiglio. Da tale indolenza del sindaco commossi molti consiglieri, per mezzo di una deputazione lo pregavano a convocare di nuovo il Consiglio di ricognizione. Ma il sindaco, con evidente abuso di potere, dichiarava compite le operazioni del Consiglio nel dì 6 marzo, pubblicando le liste rivedute ed invitando chiunque le volesse rettificare a recarsi a tal uopo alla sala comunale.

Ciò posto, i petenti ricorrono alla Camera onde provochi e la punizione del sindaco per l'abuso di potere e la destituzione del segretario, in viso alla popolazione, previa quell'inchiesta che ella credesse necessaria per mezzo di apposito delegato da nominarsi dalla medesima.

Alla petizione finora analizzata volle rispondere con quella portante il numero 2515 il signor Francesco Carelli, sindaco di Varallo, dicendosi col segretario calunniosamente accusati dai precedenti petizionari, mentre niun fatto può allegarsi su cui fondare i severi provvedimenti che contro di loro sono reclamati; in prova della quale asserzione prega la Camera a tener conto della esposizione dei fatti contenuta in un rapporto indirizzato da esso sindaco al signor intendente della provincia, di cui unita alla petizione è una copia. In tale lungo rapporto i fatti sono narrati in modo e sotto un punto di vista al tutto diverso da quanto contiensi nella precedente petizione.

Secondo il signor Carelli, ogni sua cura fu sempre di far comprendere nelle liste dell'iscrizione per la guardia nazionale tutti quelli che dalla legge vi sono chiamati, e convocò a tempo debito il Consiglio di ricognizione, le cui deliberazioni ebbero valido compimento nel giorno 6. Quindi illegale fu la convocazione fatta nei giorni successivi per continuare nella revisione delle liste d'iscrizione, e segnatamente la pretesa di comprendere in esse il segretario comunale, dispensato, a termini degli articoli 19 e 29 della legge. Per ciò il petente diede corso alle pubblicazioni successive, nè tenne conto dei richiami che si recarono a muovergli personalmente l'avvocato Bonetta ed altri consiglieri comunali.

Conchiude il petente a che la Camera, nell'esaminare la petizione 2464, abbia presenti i fatti narrati nel rapporto trasmesso a tutela dell'onore del petente e del segretario comunale.

La Commissione, senza farsi giudice dei fatti che vorrebbero essere per tal uopo più minutamente accertati, crede che sia opportuno di inviare ambe le petizioni al signor ministro dell'interno, onde, avuto ai medesimi quel riguardo di cui gli risulteranno meritevoli, dia gli opportuni provvedimenti per la esatta esecuzione della legge sulla guardia nazionale in Varallo, quando per avventura le prescrizioni della medesima non fossero state compiutamente osservate.

MANTELLI. Siccome i signori petenti non erano ancora ricorsi al Ministero, il quale, se fossero vere le ragioni addotte, avrebbe potuto provvedere, e che la Camera non si deve prendere per un ufficio d'ispezione, propongo che si passi all'ordine del giorno puro e semplice.

MELLANA. Io non vedo nessuna necessità di volere che i petenti si rivolgano prima al Ministero o alle autorità costituite nei casi di abuso di potere, anzichè ricorrere direttamente alla Camera; mentre pure è ufficio essenziale di questa il vegliare all'esecuzione delle leggi.

Io mi oppongo perciò alla proposta Mantelli, ed appoggio le conclusioni della Commissione, affinchè il Governo esamini se veramente siasi violata la legge.

DEMARIA, relatore. La Commissione propone l'invio di questa petizione al signor ministro dell'interno non solo perchè esso dia quei provvedimenti che possono aver rese necessarie le misure prese dal sindaco riguardo ai petenti, ma all'uopo eziandio che egli prenda in serio esame alcuni punti d'interpretazione della legge elettorale che meritano di essere studiati, come sarebbe quello, per esempio, se a fronte di quella disposizione della legge sulla guardia nazionale, secondo la quale il Consiglio di ricognizione debb'essere istituito dal Consiglio comunale, basti che il sindaco lo formi col Consiglio delegato, aggiungendo tre altri supplenti.

Per questi motivi la Commissione vi ha proposto il rinvio, parendole che il Ministero dell'interno si potrebbe giovare dell'esposizione dei fatti che sono nella petizione, onde nella discussione sulla legge della guardia nazionale proporre quelle modificazioni che creda utili. D'altronde il signor intendente della provincia era già stato invitato a provvedere ad alcuni emergenti, e non ha provveduto.

MANTELLI. La Camera naturalmente deve riguardare il diritto di petizione siccome un mezzo di ottenere che sia resa giustizia, e vengano richiamate le autorità all'osservanza della legge qualora l'abbiamo ommessa o violata. Ma quest'ufficio della Camera non è in certa guisa che secondario e sussidiario, deve cioè allora solo cominciare l'intervenzione della Camera, quando inutilmente siansi esperiti i mezzi normali ed ordinari per ottenere giustizia dall'autorità competente.

Se il signor sindaco, se il segretario, se alcuna delle varie autorità che sono soggette al ministro non hanno fatto il loro dovere, spetta al ministro di richiamarle all'osservanza della legge; a lui impertanto deve preventivamente venir sporto qualunque ricorso contro gli ufficiali subalterni dell'amministrazione.

Chè se anche il ministro si rifiuti a prendere in considerazione i diritti e gl'interessi di coloro che si credono lesi, sarà allora il caso per essi di ricorrere al Parlamento, affinchè esso provveda a ciò su che il potere esecutivo, sebbene richiesto e sollecitato, negò provvedere.

Ammettere il contrario sistema equivarrebbe all'autorizzare i petenti a ricorrere alla Camera perchè essa faccia quanto appunto avrebbero dovuto fare eglino, vale a dire ricorrere all'autorità competente, che è il Ministero.

Facciano adunque anzitutto le loro rappresentanze al Ministero, indi vediamo se debbano o no appellarsene, in seguito all'esito che queste abbiano, al Parlamento; e qualora se ne appellino, sarà la Camera appieno competente, e sarà affatto regolare e normale il procedimento; il che ora non potrebbsi con ugual ragione asseverare. Io insisto perciò nel mio ordine del giorno.

TURCOTTI. Io credo che abbiano già ricorso al Ministero.

Una voce. Lo crede soltanto.

TURCOTTI. Non lo posso affermare positivamente, ma so che in questa questione già due volte fu raccomandato al Ministero che provvedesse, perchè c'è una dissenzione gravissima in quella comunità tra il segretario e la maggior parte del Consiglio. Noto che qui sono undici petenti sopra venti consiglieri. Quando si deve fare qualche operazione importante sono presenti appena il segretario e il sindaco e quei tre o quattro che hanno interesse, e gli altri non si trovano mai, perchè il sindaco raduna il Consiglio in quei giorni nei

quali li sa impediti. Quando capita poi altre volte che essi cerchino di trovarsi presenti, allora non si trova nè il sindaco, nè il segretario, e così le cose vanno sempre a modo del sindaco e del segretario, e non mai secondo le intenzioni della maggioranza del Consiglio.

MELLANA. Mi rincresce di dover insistere sopra questo argomento, ma io non posso ammettere l'ordine del giorno che vorrebbe far adottare dalla Camera l'onorevole deputato Mantelli, perchè con esso consacreressesi un principio che io credo lesivo del diritto di petizione, quale fu sancito dallo Statuto.

Potrei forse ammettere che, quando si ricorre per abuso di potere da chi ne fu vittima, debba precedere la rappresentanza al ministro; ma non credo punto accettabile, a fronte delle ampie ed assolute espressioni del nostro Statuto, quella teoria, secondo la quale si verrebbe a vietare ad ogni cittadino il ricorrere direttamente alla Camera per denunziare una violazione di legge che segua per parte di alcuna delle autorità amministrative od altra.

Io credo pertanto che, dacchè fu alla Camera presentata questa petizione per notificarle essersi nella città di Varallo violata la legge sulla guardia nazionale, essa debba sopra della medesima deliberare, e non possa respingerla con un ordine del giorno, per ciò solo che i petenti non abbiano prima avuto ricorso alle autorità amministrative.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'ordine del giorno proposto dal deputato Mantelli.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

MARIA, relatore. Colla petizione 2932 Pietro Chambel, di Combloux nel Faucigny, già volteggiatore nel 112° reggimento; con quella segnata col numero 2934 Nicola Mabboux, di Sallanches, cacciatore nel 57° reggimento di fanteria; con quella numero 2933 Ambrogio Clavandier, di Combloux, già volteggiatore nel 18° reggimento di fanteria leggera; e con quella numero 2935 Pietro Simone Brødex, pure di Combloux, già volteggiatore nel 9° reggimento di fanteria leggera sotto l'impero francese, rappresentano che nel 1814, ritirati i documenti comprovanti il prestato servizio, veniva loro assegnata una tenue pensione, che era loro pagata sino al 1817, poi cessava del tutto. Essi perciò ricorrono onde venir reintegrati in tale pensione e negli arretrati decorsi.

La Commissione, considerando come le pensioni assegnate dal nostro Governo nel 1814 per i servizi prestati all'impero francese riposino sopra egual fondamento di quelle che venivano accordate dal Governo francese stesso, e che da una recente legge adottata dal Parlamento vennero ristabilite, vi propone l'invio di queste petizioni al signor ministro della guerra.

(La Camera approva.)

SANTA ROSA TEODORO, relatore. Petizione 2806. Il signor Blengini propone un regolamento provvisorio per la Camera dei deputati, onde si accelerino i lavori legislativi.

Siccome avvi una Commissione permanente incaricata del regolamento per la Camera, e potrebbe tornarle a bene di avere sott'occhio quelle proposte, si propone l'invio di tale petizione alla Commissione per il regolamento della Camera.

VALERIO LORENZO. Il lavoro è terminato.

SANTA ROSA TEODORO, relatore. Allora io propongo l'ordine del giorno puro e semplice, postochè ci vien dichiarato che è terminato il lavoro.

Voci. Non consta.

VALERIO LORENZO. Come membro della Commissione posso assicurare che il lavoro è terminato.

PRESIDENTE. Avendo la Commissione sostituito alle sue prime conclusioni la proposta dell'ordine del giorno, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

SANTA ROSA TEODORO, relatore. Petizione 2003. Il negoziante Agostino Tambusio, del comune di Pietra, premesso il fatto che perdette undici cause davanti il tribunale di prefettura di Finale, si lagna di quel tribunale, e domanda provvedersi, perchè altrimenti i suoi affari vanno a rovina.

La vostra Commissione, riconosciuto come tale lagnanza non sia comprovata, e si spieghi dallo stesso fatto allegato dal petente di aver perduto molte liti, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1505. Anonima.

Petizione 2944. Giuseppe Richard, del comune di Saint-Alban, provincia di Savoia propria, militare sotto il Governo francese, domanda di avere la pensione che gli spettava, e che non ottenne in allora, sebbene gli fosse promessa, e ciò per gli avvenimenti politici succedutisi in quell'epoca.

Siccome queste domande sono regolate da apposita legge, e sembrerebbe il petente meritare riguardi per lo stato suo eccezionale, si propone l'invio della petizione al ministro della guerra cogli uniti documenti.

(La Camera approva.)

Petizione 1885. Il chirurgo Luigi Bertini, residente nel comune di Sant'Ambrogio, narra di aver prestato la sua assistenza ai militari ammalati di passaggio per quel comune, e quindi non avendo potuto ottenere alcuna indennità dal Governo, ricorre alla Camera per ottenerla.

La vostra Commissione, osservando che la domanda trovavasi appoggiata all'equità, ve ne propone l'invio al Ministero della guerra cogli uniti documenti.

(La Camera approva.)

(Capitano Caravana.)

SANTA ROSA T., relatore. Petizione 2928. Il cavaliere Vittorio Caravana, già capitano di cavalleria, fu rimosso dal grado e dall'uso dell'uniforme. Esso ne attribuisce la causa alla calunniosa accusa fattagli di frode al giuoco. Narra che servì onoratamente per 17 anni e fece con distinzione le due ultime campagne, che quindi vedendosi calunniato avea ricorso alla Camera per ottenere di essere giudicato con criminale procedimento; soggiunge che sebbene la Camera abbia inviata tale petizione al ministro della guerra, questi si ricusò a quella domanda, sul riflesso che il potere esecutivo compiva al diritto fattogli dai regolamenti in vigore quando lo destituiva dal di lui grado.

Premessi questi fatti, il petente vi unisce la seguente copia di una lettera del ministro, e ricorre nuovamente alla Camera perchè, facendo rispettare i suoi decreti, la medesima provveda alla tutela dei diritti di esso esponente.

La Commissione riconobbe che appartiene al potere esecutivo la destituzione dei pubblici funzionari, e che nella citata lettera non risulta della causa della destituzione, siccome allega l'autore delle petizioni.

Eppertanto, considerato che la questione si riduce a vedere se possa costringere il potere esecutivo a render conto

dei motivi che lo determinano a destituire il funzionario, ed a farne oggetto di preventivo procedimento criminale, la Commissione non credette poterla risolvere nel senso voluto dal petente: quindi vi propone l'ordine del giorno.

BROFFERIO. Prendendo a combattere le conclusioni della Commissione, non posso a meno di mostrare qualche sorpresa come, dopo un decreto della Camera che raccomandava il ricorso del cavaliere Caravana al signor ministro, possa ora la Commissione concludere in contrario senso. Per cangiare le sue conclusioni avrebbe dovuto la Commissione dimostrare che vi fosse stato cangiamento nella condizione del ricorrente o delle cose esposte; ma tutto essendo come prima, perchè la Commissione si fa ora colle sue conclusioni contraddicente al decreto della Camera?

Osserva la Commissione che la Camera non può obbligare il ministro a operare secondo la sua raccomandazione. Non può obbligare, è vero, ma può rinnovare in modo più esplicito il suo invito e le sue raccomandazioni, lasciando cura al signor ministro di riflettere se le replicate commendatizie del Parlamento si possano impunemente disprezzare. La qual cosa io non posso indurmi a credere, sebbene dopo la raccomandazione della Camera il signor ministro abbia scritto al ricorrente *che ora tanto meno* vuole far luogo alla sua domanda. (*Segni negativi a destra*) Pare anche a me che questa frase non siasi letta apertamente come sta scritta; prego il signor relatore di accertare con una nuova lettura questa circostanza.

SANTA ROSA T., relatore. È detto « ora tanto meno. »

BROFFERIO. Ciò mi basta; e prescindendo da ogni commento, a voi, signori deputati, di far giusto giudizio di queste parole, secondo la sapienza vostra, torno a ripetere se i fatti sono i medesimi, medesime le circostanze, medesime le ragioni, medesimi i risultamenti, perchè dovrà cangiar d'opinione la Camera?

E qui le conclusioni della Commissione mi pongono nella necessità di entrare nel merito della questione e dimostrare alla Camera che il signor ministro della guerra, dimettendo il signor Caravana dal grado di capitano, eccedeva i suoi poteri e violava i diritti acquistati dagli ufficiali dell'esercito.

Può egli il signor ministro punire colla dismissione un ufficiale senza convocare un Consiglio di guerra?

Io affermo risolutamente il contrario.

Sebbene l'esercito non goda della inamovibilità come la magistratura, la carriera dell'ufficiale è tuttavia protetta contro l'arbitrio e la violenza del potere dalle leggi dello Stato e dai militari regolamenti.

Nel Codice penale militare io trovo collocata *la dismissione* fra le pene criminali per cui vuol essere pronunziata una sentenza. Quindi non posso a meno di chiedere al signor ministro come possa egli arrogarsi autorità giudiziaria, fulminar pene, ai soli tribunali riservate.

Passo ai regolamenti militari, e trovo all'articolo 606 del regolamento di disciplina militare per le regie truppe di cavalleria la seguente disposizione:

« Il militare che manca ai propri doveri si fa reo di una colpa, la quale, secondo la gravità delle circostanze, lo rende soggetto ad una delle pene stabilite dal regio editto penale militare o ad uno dei castighi disciplinari qui appresso indicati. »

Di qui ne segue che un militare che manchi ai propri doveri si trova di necessità sottoposto ad una pena criminale o disciplinare.

La pena disciplinare può essere inflitta dal superiore se-

condo l'ordine gerarchico, e in via di amministrazione; ma la pena criminale, come la dismissione, è di competenza dei soli tribunali.

La verità di questa legale induzione si raccoglie ancora più chiaramente dall'articolo 654 dello stesso regolamento.

« I castighi ai quali un ufficiale può essere sottoposto senza sentenza di un tribunale militare o misto sono stabiliti in questo capitolo (e sono il rimprovero e gli arresti): per qualunque altra punizione (avverta bene la Camera) si richiede una sentenza. »

Ho citato sin qui le leggi ed i regolamenti che governavano sotto la monarchia, da cui si vede che anche nel tempo degli arbitrii la carriera militare era protetta da legali ordinamenti: che sarà poi sotto il regime costituzionale, in cui i principii del vero e del giusto sono immutabili e santi?

Nelle prime sessioni del Parlamento vennero promettendo i ministri che con apposita legge da presentarsi alle Camere si sarebbe provveduto alla franchigia del servizio militare. Intanto, nell'attenzione della legge, il re, con suo decreto del 25 luglio 1849, stabiliva un temporaneo regolamento che è pur sempre in vigore.

« Le leggi e i regolamenti attualmente in vigore lasciano al Governo la facoltà amplissima nella destinazione de' pubblici impieghi così amministrativi come militari; però, sebbene sia veramente necessaria al Governo una certa libertà di azione rispetto al personale dei suoi funzionari, non è però men vero tuttavia che quanto più l'esercizio della sua facoltà potrà venir regolato dalle leggi, per quanto almeno lo comportano le necessità del servizio pubblico, tanto meglio verrà assicurata la libertà del paese, la dignità e moralità dell'amministrazione, ed il regolare sviluppo delle nostre istituzioni. »

Procedendo nella relazione, il ministro rappresenta al sovrano come si stia compilando una legge la quale regoli in ogni loro parte tutti i diritti e doveri degli uffiziali, poi soggiunge:

« Per alcuni uffiziali V. M. ha già provveduto; per altri occorrerà forse tra poco di provvedere. Ma egli sembra opportuno che il Governo di V. M. stabilisca a sè stesso norme generali secondo le quali debba procedere in questo grave e delicato provvedimento, norme che guarentiscano ad un tempo sin d'ora la sorte degli uffiziali da ogni influenza illegittima dell'arbitrio e del favore, e rendano men gravosa all'erario la sovrabbondanza degli uffiziali in cui si potrebbe trovare lo Stato. »

Quali sono queste norme? Il regolamento in separati paragrafi le riferisce; e dopo essersi stabilito che il Governo può almeno per ora punire il militare della sospensione e del ritiro dall'impiego, senza giuridiche formalità, soggiunge:

« La rimozione dall'impiego con qualche assegnamento, specie di provvedimento che si sta maturando, deve essere preceduta da un Consiglio d'inchiesta, perchè è la più grave delle punizioni disciplinari. »

Ciò essendo della rimozione dall'impiego con qualche assegnamento, che è pena semplicemente disciplinare, che sarà della dismissione senza grado, senza paga, senza uniformé, che è pena criminale, e che non può pronunziarsi che dai tribunali?

Tutto questo mi fa pertanto facoltà di concludere e dichiarare che tanto a termine dei regolamenti costituzionali, che delle antiche leggi della assoluta monarchia, il signor ministro ha commesso contro il Caravana un vero abuso di potere.

Ciò premesso, e dalle considerazioni generali pel militare servizio passando al fatto speciale del cavaliere Caravana, osservi la Camera che il ricorrente non chiede, benchè ne abbia il diritto, di essere restituito al suo grado, sino a che abbiano i tribunali pronunciato; egli chiede soltanto che la Camera inviti il signor ministro a trasmettere le carte al fisco ed a sottoporlo ad un giudizio criminale perchè sia punito se colpevole, sia assolto se innocente.

Un giudizio criminale, da cui tutti rifuggono come da odioso atto, egli invoca come speciale favore. E chi può negare a un cittadino l'assistenza della legge e la protezione della giustizia?

Pensate, o signori, alla terribile condizione in cui fu posto il cavaliere Caravana dal provvedimento ministeriale. A lui non fu tolto soltanto l'impiego, il grado, la carriera; fu tolto l'onore.

Colla sua dismissione venne dal Ministero implicitamente dichiarato che egli è reo di azione infamante, e per tutta la vita gli verrà stampato sulla fronte il suggello dell'ignominia.

Può egli, un onorato cittadino, un soldato che ha servito 17 anni nell'esercito piemontese, che ha valorosamente combattuto nella guerra dell'indipendenza italiana, può egli rassegnarsi al sacrificio dell'onore suo? Vada l'impiego, vada il grado, vada la carriera, tutto vada, ma resti l'onore.

Perchè tanta persistenza nel ministro a negare un giudizio criminale? È egli reo il Caravana? Sarà condannato. È egli innocente? E in tal caso ho per fermo che il signor ministro avrebbe rimorso per tutta la vita di aver percosso un innocente; quindi egli stesso deve desiderare che rifulga la luce e sia dichiarata la verità.

Gli impieghi sono nelle mani dei Governi; ma l'onore non è in mano di alcuno. Sia pure che il signor ministro possa togliere e dare impieghi; egli non può nè dare, nè togliere l'onore a chicchessia.

Propongo pertanto alla Camera di rinviare il ricorso del cavaliere Caravana al signor ministro della guerra, invitandolo con più calde raccomandazioni a far loco alle giuste domande del ricorrente.

LA MARMORA, ministro della guerra. Non ho aderito alla domanda contenuta nella petizione dell'ex-capitano signor cavaliere Caravana, trasmessami dalla Camera con deliberazione del 9 scorso aprile, perchè ho la convinzione che egli meritasse il severo provvedimento dato a suo riguardo, e perchè sono persuaso che fosse nelle mie attribuzioni il provocare il provvedimento medesimo.

Egli è da lunga data che l'attenzione del Ministero a cui presiedo attualmente fu chiamata sulla condotta poco delicata del cavaliere Caravana, la quale del resto è nota a tutta l'arma di cavalleria.

Ora poi l'opinione pubblica gli imputò un mancamento tanto grave, che gli ufficiali del suo reggimento nol vollero più per loro camerata, e mi domandarono formalmente il suo rinvio dal corpo.

Il fatto che mi s'indicava era gravissimo, e qualora provato, doveva essere punito severamente e con esemplarità, imperocchè esso toccava alla delicatezza ed all'onore, ed ognuno sa come sia importante di conservare questo illeso nell'armata, e come m'incomba la più rigorosa vigilanza al riguardo.

Ma appunto perchè la cosa era grave, sapendo quant'altri mai come debbasi andar guardinghi nel privare un ufficiale del suo stato, io andai a rilento nel provocare il mentovato provvedimento; assunsi prima le maggiori e più certe infor-

mazioni, consultai eziandio il consulente ordinario del Ministero in materia legale, cioè l'uditore generale di guerra.

Da siffatte informazioni e consulto mi risultò in modo positivo che non v'era soggetto da istituire un processo regolare contro il signor Caravana, ma che vi erano però non dubbie prove morali ch'egli aveva mancato alla delicatezza, e che per conseguenza non era più degno di vestire l'onorevole assisa militare; in conseguenza del che io pregai ed ottenni da S. M. che il dispensasse da ulteriore servizio.

Nello stato attuale della nostra legislazione militare io credo di non aver abusato del mio potere e di aver anzi agito nei limiti delle mie attribuzioni provocando il detto provvedimento. Secondo i regolamenti in vigore, ed a norma dei molti precedenti a tal riguardo, il Governo del Re è in diritto di licenziare gli ufficiali che non possono più degnamente far parte dell'armata.

Gli è questa una responsabilità gravissima che ha il Governo, e sentendone esso tutto il peso, pensò di sollevarsi mediante una relativa legge; ecco perchè il mio predecessore, nella relazione che vi lesse l'onorevole signor Brofferio, rappresentò a S. M. come si abbisognasse di norme certe in materia di tanta delicatezza, e dichiarò come già si attendesse nel suo dicastero alla compilazione d'un relativo progetto di legge. Ma noti la Camera che ciò di cui udì lettura non è già un brano di legge approvata ed in vigore, bensì solo un brano di relazione, con cui si annunziano gli studi per siffatta legge. Ora la Camera non pretende certo ch'io prenda per norma della mia condotta una relazione fatta a S. M. su tutt'altro soggetto; ma desidera invece sinceramente che io mi attenga alle leggi e ai regolamenti in vigore finchè altre leggi ed altri regolamenti non vengano a surrogarli o modificarli.

Siffatta legge poi, la quale, come dissi, deve sollevare la mia responsabilità, non fu da me trascurata, imperocchè fin dai primi tempi del mio ministero io ne comunicai il progetto al Congresso consultivo permanente della guerra, onde l'esaminasse; e terminato da tal distinto corpo siffatto esame, io presentai il progetto medesimo, modificato naturalmente e a seconda dei suggerimenti avutine al Senato, il quale lo discuterà presto, spero.

Quando tal progetto sarà votato dal Parlamento e sanzionato dal Re, ed avrà perciò forza di legge, io sarò non solo il primo a rispettarla ed eseguirla fedelmente, ma mi stimerò fortunato eziandio di potermi appoggiare.

Frattanto però, finchè non vi è legge in proposito, io ho stretto dovere di provvedere alla disciplina ed all'onore dell'armata, e son certo che la Camera non mi vorrà far rimprovero di ciò ch'io compio a siffatto debito, tuttochè esso possa essere talvolta penosissimo.

Il ripeto, io provcai la dispensa dal servizio del signor Caravana perchè egli s'era mostrato indegno di venire più oltre annoverato fra gli ufficiali. Era mio debito di farlo, perchè spetta a me di conservare intatto l'onore dell'ufficialità. Qualunque indulgenza al proposito sarebbe stata debolezza, la quale, se è sempre colpa in un superiore, in un ministro sarebbe delitto.

BROFFERIO. Rappresento al signor ministro della guerra che nella relazione a S. M. si parla di una legge da stabilirsi, ma intanto si prescrivono norme in via di regolamento, che devonsi eseguire fino a tanto che la nuova legge sia sancita. Pongasi mente a queste parole:

« Sembra opportuno che il Governo stabilisca a sè stesso norme determinate e generali, secondo le quali procederà in questi gravi e delicati provvedimenti; norme che guaren-

tiscano ad un tempo sin d'ora (badino a questa espressione) la sorte degli uffiziali. »

E intanto perchè questa legge non si presenta dal signor ministro al Parlamento? Non ha egli incarico di farla? Ed essendo egli incaricato di una legge che assicuri la carriera militare, come può intanto non aver riguardo ai principii che egli è chiamato a difendere, come può non rispettare i regolamenti che a questa nuova legge hanno preparata la via?

Dice il signor ministro che il signor Caravana tenne una *poco delicata condotta*.

Io sono sorpreso di questo. Egli avrebbe dovuto dire che si rese colpevole, perchè per condotta *poco delicata* si può punire disciplinarmente un uffiziale, ma non criminalmente, togliendogli l'onore e la fama.

Io non dirò al signor ministro che parecchi uffiziali dello stesso reggimento del signor Caravana sono disposti a far fede del contrario; dirò solamente che di colpe nessuno può conoscere che i tribunali, che le pene afflittive possono soltanto dai tribunali pronunciarsi e che dimettendo per condotta *poco delicata* un uffiziale, commise due errori: il primo di punire criminalmente un uffiziale imputabile soltanto di *condotta poco delicata*; il secondo di mettersi in loco di giudice e di pronunciare oltre i suoi poteri.

Qualunque sia la verità dei fatti imputati al signor Caravana, ora che il ministro lo ha qui in cospetto della nazione dichiarato uomo di *poco delicata condotta*, sarebbe non meno illegale che barbaro che egli non avesse dischiuso un campo per giustificarsi.

Se prima il suo giudizio era un diritto, ora è diventato una necessità.

Torno a ripeterlo: è egli reo? Sia condannato. È innocente? Sia assolto.

E ritenga la Camera che nella causa di un uffiziale si tratta questa volta dei diritti di tutto l'esercito.

LA MARMORA, ministro della guerra. Soggiungerò ancora alcune poche parole. *

La Camera si ricorda senza dubbio i vivi e ripetuti eccitamenti ch'ella ha fatti al Ministero, onde cercasse di porgere un argine ad un vizio che pareva volesse invadere la nostra società, e volesse corromperla; voglio dire del vizio del giuoco. Ora io ho preso sul serio tali avvertimenti, e siccome mi constava pur troppo che tal vizio s'introduceva pur anche nell'armata, così ho cercato e cerco ancora di svelerlo, e ad un tal fine ho provocato da S. M. alcuni severi provvedimenti, fra' quali quello di cui si discorre.

Niuno ignora quanti giovani si sieno perduti per la passione del giuoco, e quanto funesta sia la medesima sì all'armata in complesso, che agli individui in particolare.

È mio dovere adunque di porvi riparo, e la severità che adoprerò in proposito non sarà mai soverchia, come non è soverchia quella che usai nei primi esempi dati.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La parola è al relatore.

SANTA ROSA T., relatore. Dopo quanto ha detto il signor ministro io non ho nulla ad aggiungere.

BROFFERIO. Io intendo di fare una formale proposta, cioè che la Camera voglia un'altra volta inviare e caldamente raccomandare al ministro della guerra la petizione del cavaliere Caravana.

BUNICO. Io non mi preoccuperò della condizione speciale nella quale si trova il petente; io non intendo nè di tenerlo per innocente, nè ancor meno di dire alcuna cosa che possa essergli di aggravio; osservo solamente che l'onorevole deputato Brofferio avrebbe nel suo discorso accennato ad un

decreto reale del 23 ottobre 1849, il quale, stando a quanto riferito ne venne alla Camera, mi sembra niente meno che in aperta opposizione alle leggi ed ai regolamenti penali concernenti alla milizia; però io dico che non istà al potere esecutivo di toccare alle leggi dello Stato, e che deve perciò la Camera tener d'occhio a che esse siano rispettate dal potere esecutivo, il quale ha per ufficio di farle osservare, e non di contravvenirvi.

Venendo poi ai particolari, aggiungo che a termini del Codice penale militare e dei relativi regolamenti, un uffiziale non può essere dimesso, salvo previo un apposito procedimento, ed anche coll'istituzione di un Consiglio di guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra. No! no!

BUNICO. Io credo che la cosa sia così; questa è la mia opinione, perciò credo che il signor ministro della guerra abbia ecceduto i suoi poteri, quando ha dimesso senz'altra formalità il cavaliere Caravana. Sia pur esso colpevole quanto si vuole, ma lo si faccia giudicare; se la sua colpa sarà provata, egli verrà poi condannato, e quindi destituito; ma non si lasci all'assoluto arbitrio del signor ministro della guerra il decidere sulla sorte dei suoi subalterni, altrimenti, chi sa dirci fin dove potremmo essere condotti? Gli si lascerà il potere di destituire, in seguito ad informazioni particolari, che possono essere più o meno esatte, un uffiziale che ha un brevetto, che ha un titolo? Io dico che questo non si fa in nessun Governo costituzionale, che in tutti i Governi vi sono delle leggi penali militari che vogliono essere rispettate. Invito quindi la Camera a voler appoggiare la proposta del deputato Brofferio, perchè il signor ministro della guerra si ricordi che egli pure è tenuto all'osservanza delle leggi penali militari.

MENABREA. Nous désirons tous vivement une loi qui fixe la position des officiers de l'armée; puisque M. le ministre a déjà présenté à cet égard un projet au Sénat, je hâte de mes vœux le moment où il viendra en discussion, afin que cet base fondamentale de l'état militaire soit enfin fixée. Mais actuellement je ne crois pas que l'opposition faite à M. le ministre de la guerre soit fondée, car rien, jusqu'à présent, n'a modifié le droit que le Roi, en nommant un officier, se réservait jadis par la formule connue *durante il nostro beneplacito*.

Maintenant j'arrive à l'objet de la discussion. Je commence par déclarer que les faits imputés au capitaine Caravana m'étaient complètement inconnus et par conséquent je parle sans aucune prévention.

En l'absence d'une loi positive qui fixe la manière de procéder contre un officier qui aurait manqué aux devoirs de la délicatesse, il existe dans notre armée, ainsi que dans beaucoup d'autres, un coutume tutélaire de l'honneur de l'uniforme. Lorsqu'un officier commet une action qui le rend indigne de porter les épaulettes, ses camarades se réunissent pour former une espèce de jury, et déclarent qu'ils ne peuvent plus servir avec un tel homme; par suite l'officier coupable est démissionné. Ce jugement, quelque singulier qu'il puisse paraître, a toujours été confirmé, même sous le gouvernement absolu, lorsqu'on avait reconnu la vérité des faits imputés.

Or, messieurs, c'est en s'appuyant sur cette coutume que M. le ministre de la guerre a agi dans cette circonstance, et en cela il n'a fait que respecter un usage justifié par son importance et que rien jusqu'ici n'a pu détruire.

Pensons, messieurs, que l'honneur et la discipline sont l'âme et la vie d'une armée; la moindre atteinte qu'on y porte peut avoir de déplorables conséquences; ce serait

blesses l'armée au cœur et accorder un funeste triomphe à l'indiscipline que de vouloir obliger le ministre à rendre l'uniforme à un homme qui l'a souillé, et que ses camarades eux-mêmes ont repoussé come indigne.

BUNICO. Io dichiaro alla Camera che non conosco neppure io il signor cavaliere Caravana: è la prima volta che lo sento nominare, ma pare a me che, qualunque sia la clausola che può leggersi nel brevetto che si accordava sotto il Governo assoluto agli ufficiali, essa non può più aver forza dopo che noi viviamo sotto l'impero di un patto sociale, di una costituzione; in forza di questa non dee più essere lecito d'infliggere arbitrariamente una pena, se non quando essa venga pronunciata da un tribunale mediante l'applicazione di un articolo di legge: ché se così non fosse, io dico che noi, tuttochè retti da forme costituzionali, saremmo pur sempre in realtà nel regime dell'arbitrario e *du bon plaisir*, come si diceva in Francia; il che, nè io nè alcun altro, certamente, può o deve ammettere in questa Camera. Sono fuori d'ogni dubbio degne di fede quelle voci di militari che, senza costituire un tribunale propriamente detto, tengono però luogo di *giurati* militari; ma esse non possono però mai avere se non un peso relativo, nè denno esse sole aversi per sufficienti e tener luogo di ogni prova e procedimento, quando si tratti massimamente di applicare una pena gravissima, quale è quella di destituire un ufficiale che ha un brevetto, una posizione legalmente stabilita. A che parlate ogni giorno, o ministri, delle teorie del comunismo e del socialismo, se poi risulta che le mettete voi stessi in pratica col destituire arbitrariamente un ufficiale, e collo spogliarlo del suo grado, del suo impiego?

Se vogliamo che i diritti acquistati sieno rispettati, dobbiamo invitare il potere esecutivo a sottomettersi pel primo alle leggi e ad osservarle.

Sicuramente se il signor cavaliere Caravana è colpevole, le leggi vogliono che sia esso giudicato e punito, ma deve e può esserlo solo in forza di una sentenza, e coerentemente alle leggi stesse. Si è unicamente l'arbitrio che io voglio escludere in questo caso, ed è per questo che io appoggio la proposta dell'onorevole signor Brofferio, la quale, a mio avviso, è la sola che la Camera possa e debba adottare, come quella che sostanzialmente porta che i liberi cittadini si è al cospetto della sola legge che tutti deggiono chinare la fronte.

MELUANA. Io prendo la parola per protestare contro la massima testè pronunciata dal deputato Menabrea. Esso ha detto che vi è un'usanza nell'esercito che bisogna osservare, se si vuole tutelarne l'onore; usanza consistente in ciò che ogniqualevolta un ufficiale manchi al proprio onore, si costi-

tuisce dai suoi compagni d'arme una specie di giurì, il quale pronunzia in modo inappellabile. Ciò non mi è nuovo, siccome eziandio non ignoro che, secondo gli usi militari, quando un ufficiale non accetta un duello viene costretto a lasciare il corpo cui appartiene.

Ma questi fatti, questi usi sono eglino razionali? Sono tollerabili, o non anzi sovversivi del principio sociale?

Ci fu detto, e molto saviamente, che chi fa parte di un corpo debba curarne l'onore, e che se a questo manchi debbano suoi compagni medesimi essere i primi ad invocare il rigore delle leggi contro i delinquenti; ma non appartiene ad essi il giudicare; epperò i compagni del capitano Caravana, se dovevano essere i primi a richiamarlo all'onore ed al suo dovere, ed invocare l'esecuzione della legge, non potevano però erigersi a suoi giudici, e molto meno lo poteva il ministro, che non è l'arbitro, ma il custode e l'esecutore della legge.

E molto mi duole che siasi già fatta menzione di quella formula arbitraria la quale esprimeva in altri tempi come dal beneplacito del re dipendesse esclusivamente la sorte de'suoi amministrati. E ne traggo argomento per insistere di bel nuovo affinché il Ministero, aderendo al giusto e razionale desiderio dalla Camera manifestatogli, pensi a proporle prontamente una legge che determini la condizione degli ufficiali e provveda così al migliore ordinamento ed al maggior decoro dell'esercito, massime che anche i travimenti e le colpe avranno un maggior ritegno, quando sappia ciascun ufficiale che, delinquendo, esso verrà abbandonato ai tribunali legittimi.

Io perciò credo che il ministro, per non essere in contraddizione coi principii che dovrà poi difendere dinanzi alla Camera, quando le sarà sottoposta questa legge, dovrebbe ora annuire a che fosse accolta la domanda fatta dal capitano Caravana, di essere cioè sottoposto ad un Consiglio di guerra, onde poter lavare la macchia che fu impressa sull'onore suo.

PRESIDENTE. Avverto la Camera che essa non è più in numero per prendere alcuna deliberazione.

Voci. Lunedì! lunedì!

PRESIDENTE. Si rimanderà dunque la seduta a lunedì.

La seduta è levata alle ore 11.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Relazioni di Commissioni;

2° Discussione del bilancio del Ministero degli affari esteri.